

**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE, IN PRESENZA DI EMERGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE, DI UN "CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI" e
della "SALA OPERATIVA UNICA E INTEGRATA"**

TRA

la **Prefettura di Modena – Ufficio territoriale del Governo**, rappresentata dal Prefetto **Maria Patrizia Paba**, con sede in Modena in Viale Martiri della Libertà, n. 34.

E TRA

la **Regione Emilia-Romagna** rappresentata dal Presidente **Stefano Bonaccini**, con sede in Bologna viale Aldo Moro, n. 52.

(di seguito denominate entrambe, anche per brevità, come "parti")

Premesso che:

con **DPCM del 3 dicembre 2008**, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 36 del 13/01/2009 è stata approvata la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" ai sensi dell'art. 5 del DL 343/2001, convertito in legge con la L. 401/2001. Tale Direttiva, al capitolo 2 "modello organizzativo per la gestione dell'emergenza" prevede in particolare che:

- A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il **Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.)** nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di: valutare le esigenze sul territorio; impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili; definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi. **Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi** da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati;
- Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una **sala operativa unica ed integrata (S.O.U.I.)**, che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema.

con **DPCM del 3 dicembre 2008**, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 41 del 19/02/2009 è stata approvata la "Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile";

Con **lettera prot. 6492 del 25/06/2009** la Regione Emilia-Romagna ha dato seguito alle direttive nazionali specificando che la sala operativa unica e integrata può trovare soluzione logistica e operativa all'interno dei Centri Unificati Provinciali di Protezione Civile, previa intesa tra le componenti e le strutture operative del sistema di protezione civile interessate;

In data **8 luglio 2010** è stato sottoscritto tra il Prefetto di Modena e il Presidente della Provincia di Modena l'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile, di un "centro coordinamento soccorsi" e della Sala Operativa Unica e Integrata presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Marzaglia.

Visti:

- **La legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005**, recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*" ed in particolare:

art. 4 "Funzioni e compiti della Regione" comma 5, "La Regione favorisce ed incentiva:

- a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
- b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

- **La legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015**, ad oggetto "*Riforma del sistema di Governo regionale e Locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni e con le successive*" con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, delle Province e quindi anche quello della Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile (articoli 19 e 68) che in particolare esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province.

- **Il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018**, recante “*Codice della protezione civile*” e in particolare i seguenti articoli:

art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, comma 1) “Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, (...) i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

art. 9 “Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”

comma 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale”:

- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
- c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
- d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali

esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

comma 2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 11 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”

comma 1) “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

Considerati:

La **DGR n. 728 del 21/05/2018** "Prime disposizioni in attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 codice della protezione civile in materia di pianificazione dell'emergenza";

La **DGR n. 962 del 25/06/2018** "Aggiornamento del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile";

La **DGR n. 1658 del 11/10/2018** "Razionalizzazione del portfolio sedi territoriali ex provinciali per finalità di protezione civile. Approvazione dello schema di contratto per la concessione in comodato d'uso del Centro Operativo Unificato di Protezione Civile di Modena, in località Marzaglia nuova, tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, il Comune di Modena e la Provincia di Modena"

Ritenuto opportuno:

In attuazione della "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" approvata con DPCM del 3 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 36 del 13/01/2009, alla luce del nuovo quadro normativo riepilogato in premessa e nelle more della definizione degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4 del d.lgs 1/2018 "Codice della protezione civile", definire un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Modena per la costituzione del "Centro coordinamento soccorsi" e della "Sala operativa unica e integrata" che sostituisca quello ad oggi vigente e siglato in data 08 luglio 2010 tra Prefetto di Modena e Presidente della Provincia;

Ciò premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 1/2018, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) del d.lgs 1/2018, il Prefetto di Modena può convocare sentito il Presidente della Regione Emilia-Romagna, il Centro Coordinamento Soccorsi (di seguito per brevità "C.C.S.") allo scopo di coordinare, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, gli interventi di protezione civile che la situazione richiede e di assicurare la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale. La convocazione è effettuata con i mezzi di comunicazione compatibili con l'urgenza e la natura della specifica situazione di emergenza in atto.

Articolo 2

Il C.C.S. si riunisce di norma presso il Palazzo del Governo, sede della Prefettura di Modena ovvero, qualora non ritenuto opportuno in relazione alla tipologia dell'evento e comunque sempre in caso di emergenze connesse con il rischio sismico, idraulico e idrogeologico, presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile a Marzaglia Nuova (MO) ed è presieduto dal Prefetto di Modena.

Il Prefetto può essere sostituito nel C.C.S. dal Vicario ovvero dal Dirigente dell'Area di Protezione Civile.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna può essere sostituito dall'Assessore competente per la Protezione Civile ovvero dal Dirigente del Servizio territoriale di Modena dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Articolo 3

Il Prefetto assicura la partecipazione alle attività del C.C.S. e della S.O.U.I, di cui al successivo art. 6, dei responsabili delle strutture periferiche dello Stato nella Provincia, o di loro rappresentanti, ed in particolare di:

- Questura;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Gruppo Carabinieri Forestale Modena;
- Competenti sezioni della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria;
- Forze armate;

oltre che delle altre strutture statali di volta in volta individuate in relazione alla natura degli eventi da fronteggiare.

Articolo 4

Il Presidente della Regione assicura la partecipazione alle attività del C.C.S. e della S.O.U.I, di cui al successivo art. 6, dei responsabili dei servizi regionali interessati dall'emergenza o loro delegati e del rappresentante di turno della Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.

Articolo 5

Alle attività del C.C.S. e della S.O.U.I, di cui al successivo art. 6, possono essere convocati, a seconda della tipologia dell'evento e dell'ambito di territorio interessato, come specificato nel presente accordo:

- i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi;
- i referenti dell'azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena;

- i rappresentanti degli Enti o delle Società erogatrici di servizi pubblici essenziali;
- un rappresentante della Provincia di Modena;
- i rappresentanti di altri enti e organi, di volta individuati dai soggetti di cui all'art. 2 del presente accordo in relazione alla natura ed all'estensione degli eventi da fronteggiare.

Articolo 6

Il C.C.S. si avvale della Sala Operativa Unica Integrata (di seguito per brevità "S.O.U.I."), con sede presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile in strada Pomposiana n. 325 a Marzaglia Nuova (MO), attivata dalla Prefettura coordinandosi con il Servizio territoriale di Modena dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e composta secondo la pianificazione di emergenza se presente, o sulla base della natura della specifica situazione di emergenza in atto.

Articolo 7

Il Prefetto di Modena e il Presidente della Regione Emilia-Romagna assicurano, ciascuno per la parte di propria competenza, la partecipazione per l'intera durata dell'emergenza alle attività della S.O.U.I. dei rappresentanti dei soggetti indicati negli articoli 3, 4 e 5. L'attivazione è effettuata con i mezzi di comunicazione compatibili con l'urgenza e la natura della specifica situazione di emergenza in atto.


Articolo 8

La S.O.U.I. raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio nonché con la sala operativa regionale e Sistema affinché questi ultimi possano attivare, in situazioni tali da superare la capacità di risposta del sistema territoriale di protezione civile, le iniziative e le misure di propria competenza.

Articolo 9

Il presente accordo sarà operativo a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Modena, li 20 OTT. 2018

Il Prefetto di Modena


Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
